



SENTENZA N. **3008**
REPERTORIO N. **2982**

24 DIC. 2018

Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
La Corte d'appello di Firenze,
prima sezione civile,

composta dai Signori

Alessandro Turco,	Presidente, rel., est.,
Giovanni Sgambati,	Consigliere,
Ludovico Delle Vergini,	Consigliere,

pronuncia la presente

sentenza

nella causa iscritta al n. 2333 del ruolo generale A
dell'anno 2014, promossa, in grado d'appello,

da

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, con l'Avv. U.
Morera, di Roma, e l'Avv. R. Bencini, di Firenze,

appellante,

nei confronti di

[REDACTED], con l'Avv. **[REDACTED]** di
Firenze,

convenuta in appello.

Conclusioni delle parti

Per l'appellante:

«Voglia, l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze,
rigettate tutte le avverse eccezioni e richieste, in
riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Firenze

20 novembre 2013, n. 3816 (est.: Roberto Monteverde), respingere, per i motivi di gravame illustrati in atti, tutte le domande dell'appellata poiché inammissibili, infondate e non provate e condannare, per l'effetto, la Signora [REDACTED] a restituire alla Banca quanto da questa ricevuto in ottemperanza della decisione impugnata, oltre interessi sino all'attualità. Con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio».

Per la parte convenuta in appello:

«Dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto da controparte, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e quindi previa conferma della sentenza di primo grado; in ogni caso, condannare la parte appellante alla refusione di spese e compensi difensivi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge».

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l'11.10.2008 alla Banca Monte dei Paschi di Siena [REDACTED] proposero:

- di avere sottoscritto, il 20.10.1997, un contratto di intermediazione mobiliare con Banca Monte dei Paschi al fine di conferire alla stessa l'incarico di negoziare i valori mobiliari, di raccogliere i loro ordini di acquisto e di vendita il tutto seguendo gli ordini dagli stessi impartiti;

- di avere acquistato, su sollecitazione dei funzionari della Banca, titoli di Stato argentini, per complessivi 31.000 euro;

- che la Banca non aveva fornito loro sufficienti informazioni in ordine all'investimento offerto, omettendo le necessarie informazioni sul rischio di insolvenza, rischio che non poteva non essere conosciuto dagli operatori del settore, data la rilevanza del fenomeno;

- che, dato l'esito infausto dell'investimento, era evidente che le aspettative degli odierni convenuti erano state totalmente disattese;

- che, dunque, il contratto di intermediazione era nullo, con la conseguente nullità degli atti successivi.

Ciò premesso gli attori così conclusero:

«... in via principale:

A. accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza del contratto di intermediazione mobiliare sottoscritto in data 20.12.1997, nonché dei seguenti ordini di acquisto ...:

a) euro 19.000 nominali di Rep. Argentina 10% 2007 ...;

b) euro 12.000 nominali di Rep. Argentina, 8,125% 2004...;

attese le gravi violazioni degli artt. 21 e ss. del d.lgs n. 58/1198 (TUF), degli artt. 21 e ss. del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998, per le motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa;

B. accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi parte convenuta alla restituzione a favore dell'attrice della somma impiegata per i predetti ordini di acquisto di euro 31.000 ...;

C. condannarsi parte convenuta alla restituzione a favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno ...

della somma pari a euro 5.995 o a quella diversa somma che si riterrà di giustizia;

in via subordinata:

A) accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al TU dei Mercati finanziari e del regolamento Consob, condannarsi parte convenuta alla rifusione del danno subito da parte attrice che si determina in euro 31.000 o in quella diversa somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per le motivazioni in fatto ed in diritto espresse in narrativa;

in via ulteriormente gradata:

A. nella denegata ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertarsi e dichiararsi la risoluzione dei contratti relativi alle operazioni di acquisto delle obbligazioni nominali di Rep. Argentina ..., atteso il gravissimo inadempimento contrattuale della Banca, che ha contravvenuto agli artt. 21 e sgg. del dlgs n. 58/1198, nonché al regolamento Consob n. 11522 del 1° luglio 1998;

B. accertato e dichiarato quanto al punto precedente, condannarsi la banca convenuta alla ripetizione a favore degli odierni attori delle somme oggetto delle predette negoziazioni finanziarie, che si determina in 31.000 euro o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre agli interessi del dovuto al saldo, nonché al risarcimento dei danni patiti e patiendi, come conseguenze del grave inadempimento contrattuale nella misura che emergerà in corso di causa o in quella che si riterrà di giustizia.

In ogni caso: condannare la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite per spese (comprese quelle di ctu), per diritti e onorari».

Con comparsa di risposta del 19.12.2008 la Banca convenuta contrastò la domanda avversaria in fatto e in diritto proponendo, altresì, in subordine, una domanda riconvenzionale contro gli attori stessi; la Banca concluse, in particolare, come segue:

«... in via principale: rigettare le domande tutte formulate dai Sig.ri [redacted], in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via riconvenzionale subordinata:

a) in ipotesi di accertamento della nullità o dichiarazione di risoluzione dell'ordine di acquisto in obbligazioni Argentina per cui è causa, condannare i Sig.ri [redacted] a restituire alla Banca i titoli;

b) in ipotesi di accertamento della nullità o dichiarazione di risoluzione dell'ordine di acquisto in obbligazioni Argentina quale conseguenza della nullità del contratto quadro di intermediazione, condannare, nell'an, i Sig.ri [redacted] alla restituzione di tutti gli strumenti mobiliari, nonché di tutte le plusvalenze tempo per tempo acquisiti, in ragione di un contratto quadro di intermediazione poi dichiarato nullo o risolto. Con vittoria di spese competenze ed onorari».

La causa proseguì con le memorie di rito ex art. 6 dlgs n. 5/2003 ed istanza di fissazione dell'udienza ex art. 13 dello stesso dlgs n. 5/2003, depositata il 3.3.2009.

Con sentenza 29.11.2013, n. 3816, il Tribunale di Firenze provvede come segue:

«Il Tribunale ...

~ dichiara la risoluzione per inadempimento dei contratti di compravendita dei seguenti titoli:

- 19/4/2000 - Rep. Argentina 8,125% 2004 per un controvalore di euro 4.000;

- 20.5.2000 - Rep. Argentina 8,125% 2004 per un controvalore di euro 8.000;

- 5/4/2001 - Rep. Argentina 10% 2007 per un controvalore di euro 19.000;

~ condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a restituire ad [redacted] [redacted] si noti che quest'ultima era, in corso di causa, subentrata, quale erede del marito, [redacted] alla posizione giuridica di questi] gli importi pagati per tali acquisti pari ad euro 31.000, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;

~ condanna [redacted] a restituire a Banca Monte dei Paschi di Siena Spa i titoli di cui ai contratti di compravendita;

~ condanna [redacted] a restituire a Banca Monte dei Paschi di Siena Spa l'importo di euro 1.279,68, incassati per cedole riscosse dall'emittente, oltre interessi dalla data della domanda al saldo effettivo;

~ dichiara compensati i rispettivi crediti fino alla concorrenza;

~ condanna Banca Monte dei Paschi di Siena Spa al pagamento delle spese processuali che si liquidano in

complessivi euro 5.000 per compensi ed euro 100 per spese, oltre iva e cap come per legge ...».

Non mette conto di riferire dettagliatamente in ordine ai passaggi della motivazione adottata dal primo giudice, manifestamente e brutalmente copia-incollata, come appare emergere dal testo, da altra sentenza, relativa ad altro giudizio (che vedeva come parte la Cassa di Risparmio di Firenze), e contenente, dunque, vari riferimenti e punti di motivazione radicalmente estranei alla presente controversia.

Basti dire, qui, che, secondo il Tribunale, la Banca era incorsa nella violazione degli specifici obblighi di diligenza e di informazione previsti dall'articolo 21 del tuf, nonché nella violazione dell'articolo 23, comma 6°, tuf, secondo il quale grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza; essa, in particolare, non aveva assolto all'obbligo, previsto, in capo all'intermediario, dall'articolo 29 Reg. Consob n. 11522/98, di informare il cliente circa i rischi specifici delle operazioni di investimento: da ciò la risoluzione dei tre ordini di acquisto *de quibus*.

Con atto di citazione in appello notificato il 24.11.2014 la Banca Monte dei Paschi di Siena si dolse della sentenza di cui si tratta per i seguenti motivi:

1) il primo giudice aveva errato nel ritenere che l'attuale appellante non avesse assolto ai propri obblighi di informazione, interpretando, quindi, in modo errato gli articoli 21 del tuf e 28 e 29 del reg. Consob n. 11522/1998: da un'attenta lettura della documentazione prodotta in atti emergeva chiaramente, infatti, che gli investitori erano a conoscenza del maggior livello di

rischiosità dei titoli obbligazionari della Repubblica Argentina e avevano accettato, quindi, tale rischio: a tal proposito l'appellante richiamava il fatto che il contratto di negoziazione in questione (doc. 1 del fascicolo di primo grado attoreo) aveva previsto specifiche avvertenze circa le garanzie delle operazioni richieste o eventuali rischi; era, inoltre, specificamente indicato nei singoli ordini di acquisto il tasso di interesse connesso al titolo obbligazionario emesso dalla Repubblica Argentina; dal portafoglio - titoli di Anna [REDACTED] poteva desumersi, infine, una "discreta conoscenza delle regole del Mercato finanziario", in quanto esso si presentava ben bilanciato tra titoli di Stato, obbligazioni del comparto bancario e azioni; occorreva, inoltre, «chiedersi se la Banca ... fosse in possesso di informazioni sui titoli e sull'emittente differenti rispetto a quelle già fornite al cliente, tali da "sconsigliarne" l'acquisto. La risposta è sicuramente negativa: è circostanza notoria che "l'Argentina aveva regolarmente pagato le cedole semestrali sino al giugno 2001 e godeva ancora di un rassicurante rating, oltre che del sostegno del Fondo Monetario Internazionale; non era mai accaduto, in passato, che gli Stati sovrani non avessero onorato i titoli obbligazionari emessi (e le obbligazioni emesse dalla City di Mosca e dalla Turchia, dopo una transitoria sofferenza, erano state regolarmente rimborsate)" (Galgano, I contratti di investimento e gli ordini dell'investitore all'intermediario, in Contratto e impresa, 2005, 895). Né la Banca avrebbe potuto in alcun modo presagire il successivo default, verificatosi nel dicembre 2001 (e quindi a distanza di oltre 6 mesi

dall'ultimo investimento del Sig. ██████████ posto che, come ormai accertato dalla Giurisprudenza, lo stesso fu il frutto di una scelta politica insindacabile e inaspettata (cfr Consiglio di Stato 17 gennaio 2014, n. 222 ...)»;

2) erroneamente, il primo giudice aveva dichiarato la risoluzione degli ordini di investimento in questione: infatti, secondo un principio consolidato in dottrina e in giurisprudenza (v. Cass. sez. un., n. 26724/2007), il nostro ordinamento giuridico non consente di risolvere il singolo ordine di investimento per inadempimento degli obblighi comportamentali dell'intermediario; a tal proposito l'appellante rilevava, tra l'altro, che gli attori non avevano, in primo grado, proposto alcuna domanda di risoluzione del contratto quadro di negoziazione de quo; «ciò posto, anche per la seguente ulteriore ragione il Tribunale di Firenze non sarebbe potuto approdare al rimedio della risoluzione dell'ordine di investimento: come dichiarato dalla Banca in memoria conclusionale (pgg 4-6), i titoli di cui si discorre sono stati alienati dal Sig. Boretti nel febbraio 2005 e cioè ben tre anni prima dell'avvio del giudizio di primo grado. Circostanza questa non contestata ...; a seguito, dunque, del comportamento posto in essere dal cliente, la domanda di risoluzione avrebbe dovuto ritenersi ormai preclusa ...; al più, il Tribunale di Firenze avrebbe potuto ragionare intorno a un eventuale "danno" sofferto dall'odierna appellata; che tuttavia, come ammesso in sentenza, difettava di qualsivoglia prova ...».

Costituitasi in giudizio la convenuta in appello contrastò l'impugnazione avversaria riportandosi agli



argomenti della sentenza impugnata e concluse come in epigrafe.

All'udienza del 29.5.2018 le parti precisarono le conclusioni come in epigrafe, chiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc.

Scaduti tali termini, la Corte ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 5 xii 2018.

Motivi della decisione

1) La controversia va definita alla luce delle seguenti considerazioni:

a) non è stato contestato, nemmeno in questo grado d'appello, che i titoli in questione fossero già stati venduti a terzi, ad opera degli attori, nel febbraio 2005, ovvero circa tre anni prima della promozione dell'azione: dunque la domanda di *«risoluzione per inadempimento dei contratti di compravendita dei ... titoli»* in questione (domanda così, incontestatamente, qualificata dal primo giudice) avrebbe dovuto essere, anche d'ufficio, ritenuta inammissibile dal Tribunale, essendo, il rimedio redibitorio, logicamente incompatibile con la originaria (rispetto al momento della promozione del giudizio) indisponibilità, per l'attore, di ciò che egli avrebbe dovuto offrire in restituzione (cfr, sul punto, Cassazione civile sez. III, 12/5/1981, n. 3137: *«La disposizione contenuta nell'art. 1492, III comma, cc, la quale preclude al compratore l'azione di risoluzione del contratto se la cosa affetta da vizi sia stata da lui trasformata [o alienata], è espressione di un principio generale secondo cui non può consentirsi la risoluzione di un contratto in*

tutti i casi nei quali la restituzione delle cose sia diventata impossibile senza colpa del venditore. Tale disciplina, applicabile agli eventi verificatisi prima della proposizione della domanda di risoluzione del contratto, non trova più il suo fondamento razionale allorché quegli stessi eventi si verificano dopo l'instaurazione del giudizio, determinando il perimento delle cose; dal momento che, in quest'ultima ipotesi, salvo il caso di colpa del compratore, non può dirsi che l'impossibilità di restituzione sia dipesa da caso fortuito, valendo l'opposto principio che la durata del processo non può arrecare pregiudizio alla parte vittoriosa ed incolpevole, mentre sono a carico del venditore le conseguenze **per non avere accettato prontamente la risoluzione del contratto e l'offerta di restituzione delle cose»; enfasi aggiunte);**

b) la convenuta in appello ha, consapevolmente, scelto di non reiterare in questo grado di appello alcuna delle domande rimaste assorbite nel primo giudizio (si legge, a tal proposito, nella comparsa di replica della convenuta in appello: «La Banca prende atto che la [REDACTED] [REDACTED] non ha riproposto in comparsa di risposta in appello, la domanda di nullità e di annullabilità degli investimenti dedotti in lite, né quella di risarcimento del danno. La scrivente difesa è ben consapevole di non aver riproposto tali domande in appello e di aver rinunciato ad esse. La difesa infatti ha chiesto, nelle conclusioni della comparsa di appello, la conferma integrale della sentenza di primo grado, dato che, la stessa ritiene che la sentenza del giudice di prime cure sia stato il frutto di un percorso logico e ben

motivato, individuando, in quella che è la risoluzione per inadempimento, il vizio patologico che aveva minato l'esecuzione della prestazione ad opera dell'intermediario finanziario...»; la considerazione *sub a*, che precede, sarebbe, dunque, sufficiente a determinare, in riforma della sentenza impugnata, l'assoluzione dell'appellante da ogni domanda; *ad abundantiam* può, tuttavia, rilevarsi, ancora, quanto segue:

c) all'epoca degli acquisti dei titoli argentini da parte degli attori i particolari pericoli di quell'investimento non erano affatto prevedibili: i titoli emessi dalla Repubblica argentina avevano un rendimento, sì elevato, ma, comunque, in linea con quello dei titoli emessi da altri paesi emergenti; solo nel giugno 2001 vi fu una vera e propria consapevolezza, sui mercati, del rischio dell'insolvenza argentina, insolvenza che fu, poi, annunciata ufficialmente il 23.12.2001; nel settembre del medesimo anno, tuttavia, il Fondo Monetario Internazionale aveva concesso all'Argentina un ulteriore prestito di otto milioni di dollari (cfr, sui punti ricordati, Corte d'Appello di Firenze 28 vi 2017, n. 1501); recentemente la Suprema Corte ha respinto, tra l'altro, il ricorso proposto da un investitore contro la sentenza del 22 settembre 2011 con la quale la Corte d'Appello di Bologna aveva osservato, per escludere la prevedibilità del *default* argentino, che il *rating* assegnato dalle principali agenzie ai titoli di Stato in questione era andato peggiorando solo nel corso del 2001 (Cass., Sez. I, 20 gennaio 2017, n. 1579; v. anche Cassazione civile, sez. VI, 2/11/2018, n. 28058 che ha ritenuto inammissibile, perché propositivo di «un non consentito giudizio di

fatto», il motivo di ricorso relativo all'accertamento, da parte della Corte d'appello di Ancona, del fatto che, all'epoca dell'acquisto dei titoli argentini (risalente, in quel caso, al dicembre 1999) di cui si trattava in quel giudizio, *«le caratteristiche dei titoli, sebbene a natura speculativa, non consentivano una ragionevole previsione del rischio di default dello Stato emittente»*);

d) la Corte ritiene che la violazione dei doveri informativi da parte dell'intermediario dia luogo a responsabilità nei confronti dell'investitore solo se questi dimostri, anche, ovviamente, solo in via presuntiva, che, se egli fosse stato adeguatamente informato, avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole (cfr, sul punto, da ultimo, Cassazione civile sez. I, 24/4/2018, n. 10111: *«In tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del dlgs n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 cc, impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe ommesso di somministrare, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra inadempimento e danno, nesso che sussiste se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole; incombe invece sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse*

esulavano dall'ambito di quelle dovute»; v. anche, in termini, Corte di Appello di Roma, Sezione III, 8.7.2014, n. 4611);

e) poiché, come si è visto *sub c*, i titoli furono acquistati dagli attori in un tempo in cui l'andamento dei titoli stessi era buono e non vi erano motivi per ritenere probabile il peggio, non vi è motivo per presumere, in via controfattuale, che gli attori si sarebbero astenuti dagli acquisti ove avessero potuto avvalersi delle giuste informazioni (informazioni che avrebbero, anzi, presumibilmente, rinforzato l'intento di acquistare): l'omissione informativa da parte della Banca deve, pertanto, essere ritenuta, in concreto, inoffensiva, rispetto all'interesse degli investitori;

f) la Corte, infine, ritiene che l'ordine di acquisto di titoli generi, a carico della Banca, obblighi traslativi e non informativi; questi ultimi obblighi sono, semmai, rispetto all'ordine di acquisto di titoli, precontrattuali, proprio perché esistono prima dell'ordine e sono funzionali alla sua soddisfacente conclusione; non può, dunque, effettivamente, concepirsi come ammissibile, *in jure*, la tesi che costituisca inadempimento rispetto al negozio di ordine di acquisto di titoli (ammesso che l'ordine di acquisto di titoli possa costituire davvero un negozio a prestazioni corrispettive) un comportamento costituente violazione di obblighi (derivanti dalla legge o, in ipotesi, da altro contratto, nel quale si siano automaticamente inserite le clausole corrispondenti agli obblighi di legge) sicuramente estranei al sinallagma delineato dai negozi stessi di acquisto di titoli; su tale linea appare, del resto, essere anche Cassazione civile

sez. un., 19/12/2007, n. 26725, ove leggesi, fra l'altro (enfasi aggiunte: «In conclusione, va perciò enunciato il principio per cui la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; **può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto**, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418 cc, comma 1»).

2) In definitiva, dunque, in accoglimento dell'appello proposto dalla Spa Banca Monte dei Paschi di Siena contro la sentenza 29.11.2013, n. 3816, del Tribunale di Firenze e in totale riforma della sentenza impugnata, l'appellante deve essere assolto da ogni domanda, con conseguente caducazione, ex art. 336, I co., cpc, dei capi dipendenti da quello riformato.

3) Ricorrono giusti ed eccezionali motivi (giurisprudenza non consolidata) per disporre l'integrale compensazione, fra le parti, delle spese dei due gradi.

P Q M

La Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile,
definitivamente pronunciando nella causa indicata in
epigrafe,

in accoglimento dell'appello proposto dalla *Spa
Banca Monte dei Paschi di Siena* contro la sentenza
29.11.2013, n. 3816, del Tribunale di Firenze,

in totale riforma della sentenza impugnata,

assolve,

la *Spa Banca Monte dei Paschi di Siena* da ogni domanda;

compensa,

in toto, fra le parti, le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del
5 xii 2018.

La bozza della presente sentenza è stata redatta
dalla Dott.ssa Marta Stefani, in tirocinio presso questa
Corte ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge
21/6/2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni,
con legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il Presidente, estensore



Depositato in Cancelleria

il 24 DIC. 2018

IL CANCELLIERE

Maria Carnemolla

